

# CONTRATTO DI SERVIZIO

Affidamento ad AMT S.p.A.  
del servizio di Trasporto Pubblico Locale  
Urbano nell'Ambito GU del Comune di Genova

04/12/2019 - 03/12/2029



## INDICE

### PARTE PRIMA – DEFINIZIONI GENERALI

- art. 1 Definizioni
- art. 2 Oggetto
- art. 3 Durata Del Contratto
- art. 4 Gestione dell'equilibrio economico del contratto

### PARTE SECONDA – OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

- art. 5 Programma di Esercizio Annuale (PEA)
- art. 6 Modifiche del PEA su richiesta della Città' Metropolitana
- art. 7 Modifiche del PEA su richiesta del gestore
- art. 8 Variazioni al servizio per eventi straordinari, imprevedibili, per scioperi, per obblighi di legge ed altri eventi non imputabili al gestore
- art. 9 Corrispettivi del contratto di servizio
- art. 10 Contributi e rimborsi
- art. 11 Adeguamento del corrispettivo e delle tariffe
- art. 12 Ulteriori obblighi del Gestore

### PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- art. 13 Personale addetto al servizio
- art. 14 Parco mezzi
- art. 15 Metropolitana ed impianti speciali
- art. 16 Immobili e fabbricati
- art. 17 Sistema di Telecontrollo
- art. 18 Investimenti nei servizi e nelle infrastrutture

### PARTE QUARTA – SERVIZI COMMERCIALI

- art. 19 Sistema tariffario
- art. 20 Servizi commerciali all'utenza
- art. 21 Qualità dei servizi
- art. 22 Informazioni all'utenza e carta della mobilità

### PARTE QUINTA – PENALI, INCENTIVI E SISTEMA DI MONITORAGGIO

- art. 23 Penali
- art. 24 Premi
- art. 25 Sistema di monitoraggio e rendicontazione, documenti e informazioni
- art. 26 Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

### PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI

- art. 27 Garanzie finanziarie
- art. 28 Assicurazioni
- art. 29 Decadenza e revoca dell'affidamento
- art. 30 Normativa di riferimento
- art. 31 Definizione delle controversie
- art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 33 Clausole finali

La **Città Metropolitana di Genova**, Ente Affidante, di seguito denominata anche, per brevità, la Città Metropolitana o CM, con sede in Genova, Piazzale Mazzini, 2, codice fiscale 80007350103, Partita I.v.a. 00949170104, in persona ing. Gianni Marchini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in qualità di Direttore della direzione Territorio e Mobilità,

e

la **Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.**, di seguito denominata anche AMT, ovvero il Gestore, con sede in Genova, Via L. Montaldo 2, codice fiscale e Partita I.v.a. 03783930104, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Ing. Marco Beltrami, nato a Alessandria il 2/8/58, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in forza di delibera assemblea ordinaria del 19 dicembre 2017.

### PREMESSO CHE

- 1) Il contesto normativo di riferimento, ai fini del presente contratto, è rappresentato dal Regolamento CE n. 1370/2007 e dalla Legge Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33 e s.m.i. "*Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale*".
- 2) Regione Liguria, con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 7 del 27/06/2017, ha approvato il "L'Atto di Programmazione in materia di Trasporto Pubblico Locale Regionale e locale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) e c) della L.R. n. 33/2013".
- 3) la Regione Liguria, con L.R. 33/2013 che:
  - all'art. 9), ha individuato la Città Metropolitana di Genova Ente di competenza dell'ATO metropolitana cui appartiene il Bacino GU (Genova Urbano);
  - all'art. 6 comma 5) dispone che la Giunta Regionale definisce ed approva l'Accordo di Programma che individua le risorse funzionali al finanziamento del servizio di TPL. Atteso che alla data di stipula del presente contratto tale documento risulta non ancora sottoscritto tuttavia sono già stati approvati gli atti relativi all'ambito urbano di cui al successivo comma 4).
- 4) Richiamati i seguenti atti:
  - a) Deliberazione n. 1146 del 21 12 2017 della Giunta Regionale della Liguria di approvazione dell'Accordo di Programma 2018-2027;
  - b) Deliberazione n. 4 del 12 2 2018 del Consiglio Metropolitan della città di Genova di approvazione dell'Accordo di Programma 2018-2027;
  - c) Deliberazione n. 55 del 31 7 2018 del Consiglio Comunale del Comune di Genova di approvazione dell'Accordo di Programma 2018-2027.
- 5) Vista la nota prot. 52827/18 del 12/10/2018 (comprensiva di tutti i relativi allegati) con la quale la Direzione ha provveduto a richiedere formalmente ad A.M.T. S.p.A. un'offerta in merito alla gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale in ambito urbano del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, basata su un affidamento della durata di 10 anni, con possibilità di rinnovo quinquennale, a partire dal 4/12/2019.
- 6) Richiamata la proposta di servizio predisposta da A.M.T. S.p.A. prot. 58862 del 15/11/2018 che fa parte integrante del presente contratto.
- 7) Richiamata la Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana n° 44 del 30/11/18 con la quale, tra l'altro, sono state indicate le linee di indirizzo per la predisposizione del Contratto di Servizio.

- 8) La Città Metropolitana con provvedimento dirigenziale n° 2588/18 del 14/12/2018 ha disposto di procedere all'affidamento diretto nei confronti di AMT S.p.a della concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" per il periodo dal 04/12/2019 al 03/12/2029 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CE 1370/2007.
- 9) le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per il servizio urbano dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Genova è disciplinato dal presente Contratto di Servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura dei servizi, il sistema tariffario, gli investimenti, il monitoraggio e la rendicontazione) tra Stazione affidante e Gestore, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dal Gestore.
- 10) l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal Contratto.
- 11) Il presente contratto non tiene conto delle eventuali implementazioni al servizio derivanti dal crollo del ponte Morandi che si dovessero rendere necessarie alla data di entrata in vigore e che comunque saranno oggetto di finanziamento e rendicontazione separata.
- 12) Le porzioni di servizio non ricomprese nel PEA allegato saranno oggetto di affidamento separato secondo le disposizioni di cui all'art. 4bis della Legge 102/2009 così come definiti negli allegati alla richiesta di offerta di cui alla nota prot. 52827/18 del 12/10/2018;
- 13) Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti si conviene e si stipula il seguente Contratto di Servizio.

PARTE PRIMA  
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni

- 1) Le premesse, gli atti e i provvedimenti in esse richiamati e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.
- 2) Ai fini del presente contratto s'intende per:
  - a) **Contratto**: il presente Contratto di Servizio;
  - b) **Ente affidante o Stazione affidante**: la Città Metropolitana di Genova che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto;
  - c) **Gestore o Affidatario**: l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., soggetto affidatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino urbano di Genova oggetto del Contratto;
  - d) **Nuovo Affidatario**: il soggetto che alla scadenza del presente Contratto potrebbe subentrare al Gestore;
  - e) **Parte o Parti**: la Città Metropolitana da una parte e il Gestore dall'altra, o entrambi a seconda del contesto;
  - f) **Enti competenti**: la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e, per gli aspetti indiretti, il Comune di Genova;
  - g) **Regione**: la Regione Liguria.

- h) **PSTPRL**: il Programma dei Servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale
- i) **ART**: Autorità di Regolazione dei Trasporti
- j) **PUMS**: Piano Urbano Mobilità Sostenibile
- k) **Comitato Tecnico**: Comitato Tecnico di Gestione del Contratto
- l) **ATO**: Ambito Territoriale Ottimale
- m) **PEA**: Programma di esercizio annuale;
- n) **Piano della qualità e rendicontazione (o CS03)** sistema di rendicontazione delle quantità e della qualità del servizio reso;
- o) **Sistema di Controllo e monitoraggio (o CS04)**.

## Articolo 2. Oggetto

- 1) Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Stazione affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale corrispondente con il territorio del Comune di Genova. Il programma di esercizio, relativo alle prestazioni previste dal contratto è convenzionalmente denominato "Programma di Esercizio Annuale", ovvero "PEA", ed è contenuto nell'**Allegato CS01, contenente la proposta di gestione del servizio di TPL nel bacino metropolitano di Genova prot. 58862 del 15/11/18.**
- 2) L'ambito di riferimento dei servizi sulla base dei quali è stata approvata la proposta dei servizi oggetto del presente contratto è quella definita negli allegati (elenco dei servizi e rete dei servizi) alla nota prot. 52827/18 del 12/10/2018 della Città Metropolitana.
- 3) Alla data di decorrenza del Contratto la produzione di servizio annuale contrattuale è preventivata pari ai valori specificati nella seguente tabella:

PRODUZIONE KM PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Vett*km	Ore di servizio	Posti km
Servizio urbano su gomma	22.163.937		
Metropolitana	522.996		
Impianti ettometrici (ascensori-scale mobili-funicolari)	551.431		
Ferrovia a cremagliera "Principe-Granarolo"	21.389		
<b>(a) Totale produzione annuale</b>	<b>23.259.753</b>		

Le parti concordano che la Città Metropolitana per raggiungere il 10 % del servizio ai sensi dell'art. 4bis della legge 102/2009 potrà ridurre il valore di produzione indicato al comma 3. Le modalità di gestione di questa porzione di servizio sono definite all'Allegato CS05.

Qualora intervengano modifiche legislative che facciano cessare l'effetto di quanto previsto dall'art. 4bis della legge 102/2009 le parti procederanno alla modifica del perimetro degli affidamenti diretti ad AMT e dei relativi corrispettivi pubblici.

- 4) Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche al PEA nei termini disciplinati dal Contratto.  
Il programma di esercizio, relativo alle prestazioni previste dal contratto è convenzionalmente denominato "Programma di Esercizio Annuale", ovvero "PEA", ed è sintetizzato nell'Allegato CS01 che riporta i valori contenuti nella proposta di gestione del servizio di TPL nel bacino metropolitano di Genova prot. 58862 del 15/11/18. La procedura prevista per la gestione del PEA è la seguente:

- a. L'azienda comunica entro il 31 12 2019 il servizio programmato PEA per il 2020;

- b. Il PEA 1 12 2020 è costituito da una Relazione Illustrativa e da un database documentato contenente le informazioni analitiche (linee fermate tratte percorsi corse calendario) del servizio previsto
    - i. con data di decorrenza (1.1.2020)
    - ii. la data di eventuale scadenza (qualora previste prima del 31 12 2020)
  - c. Ogni variazione del servizio programmato sarà comunicata con le informazioni di cui al punto b) precedente e dovrà essere autorizzata dalla Città Metropolitana ovvero in sede di Comitato tecnico di cui all'art.27
  - d. Le variazioni al PEA sono disciplinate dall'Articolo 6 e dall'Articolo 7.
- 5) Il Contratto individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e del Gestore derivanti dall'affidamento dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 33/2013. In particolare, il Gestore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi (ivi comprese eventuali società controllate o collegate) in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive, si impegna a coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce:
- la manutenzione del parco mezzi che deve corrispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operative sia relativamente alla carrozzeria sia alle parti elettriche e meccaniche;
  - la manutenzione degli impianti e delle infrastrutture in dotazione che devono essere mantenuti in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - le revisioni periodiche del parco mezzi, del materiale rotabile e degli impianti previste dalla legge;
  - le attività amministrative, fiscali, tecniche e commerciali a supporto della gestione.
- 6) La Città Metropolitana, anche su proposta del gestore, in coerenza con le risorse finanziarie che saranno disponibili nel corso dell'esecuzione del Contratto, si riserva la facoltà di avviare servizi che consentano ampliamenti quantitativi e miglioramenti qualitativi di quelli oggetto del presente affidamento ovvero sopprimere, ridurre o modificare i servizi al fine di adeguarli agli indirizzi degli Enti competenti, dandone al Gestore adeguato preavviso secondo le modalità previste dall'Articolo 6 e dall'Articolo 7.
- 7) È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo del Contratto di cui all'Articolo 9, dei contributi per il rinnovo del CCNL, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale dell'affidamento.
- 8) La Città Metropolitana, effettua i controlli su tutti i servizi di TPL e su tutte le attività oggetto del presente affidamento.
- 9) La tipologia e l'articolazione del PEA, così come i relativi investimenti, d'intesa tra le parti, saranno oggetto di revisione in relazione alle fasi di attuazione e sviluppo del PUMS e degli interventi ad esso correlati;

### Articolo 3. Durata del contratto

- 1) Il presente Contratto ha durata di 120 (centoventi) mesi, a decorrere dal 4 dicembre 2019.
- 2) In presenza delle condizioni di cui all'art. 4 comma 4 del REG CEE 1370/07, previo accordo tra le parti, la durata dell'affidamento potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 5 anni.

- 3) Alla scadenza del Contratto o in caso di sua anticipata risoluzione anche a seguito di decadenza o revoca dell'affidamento, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario alle condizioni disciplinate nel Contratto.

#### Articolo 4. Gestione dell'equilibrio economico del contratto

- 1) Agli specifici fini di cui alla Misura 20.1 dell'Allegato A della Delibera n. 49/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, nel caso in cui i finanziamenti regionali e degli Enti Locali non consentano di garantire il valore annuale dell'affidamento contrattualmente dovuto, poiché deve essere garantito l'equilibrio economico/finanziario del contratto, la Città Metropolitana, anche in sede di comitato tecnico di cui all'Articolo 25, chiederà al Gestore una proposta tecnico/economica di modifica che verrà valutata anche attraverso la richiesta di chiarimenti e modifiche.
- 2) Per l'anno 2020 e seguenti atteso che:
- La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ha stabilito per l'anno 2019 la riduzione di 58 milioni di euro per la fiscalizzazione del bonus fiscale per la detrazione degli abbonamenti ai mezzi pubblici, e che non si ha evidenza se e quanto sarà previsto per gli anni successivi.

In via transitoria, le parti concordano:

- Il concessionario si impegna a mantenere un PEA inalterato rispetto a quello presentato con la proposta di gestione del servizio di TPL nel bacino metropolitano di Genova prot. 58862 del 15/11/18, almeno per i primi 6 mesi;
  - Le parti concordano di demandare al mese di giugno 2020 una prima revisione del corrispettivo e del PEA alla luce dell'approvazione della legge di bilancio 2020 ed in particolare degli atti definitivi di bilancio da parte del Comune di Genova;
  - eventuali ribassi di gara di cui alle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art 4 bis della legge 102/09 dovranno essere utilizzati a compensazione delle eventuali decurtazioni sopracitate incidenti sull'ambito urbano di Genova.
- 3) Qualora la ripartizione delle risorse di cui sopra risultassero, per gli anni di contratto, differenti da quanto deliberato si procederà con le azioni previste al comma 1).
- 4) Le parti convengono di valutare congiuntamente le eventuali criticità dovute da forza maggiore o da parte di terzi che possano essere pregiudizievoli per l'equilibrio economico/finanziario onde poter valutare le azioni conseguenti.

#### PARTE SECONDA OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

#### Articolo 5. Programma di Esercizio Annuale (PEA)

- 1) Il Gestore, nel rispetto degli obblighi di servizio di cui all'Allegato CS01 e degli standard di qualità e monitoraggio di cui agli Allegati CS03 e CS04, è tenuto a garantire in ciascun anno dell'affidamento lo svolgimento del servizio definito nell'ambito del Programma di Esercizio Annuale (PEA), autorizzato da Città Metropolitana e coerentemente rappresentato negli orari ufficiali al pubblico, articolato secondo lo standard definito dalla

stessa Città Metropolitana in base alle procedure di cui al "piano della qualità e monitoraggio";

- 2) Le modifiche al PEA in corso di vigenza del Contratto sono disciplinate ai sensi di quanto previsto dai seguenti articoli 6, 7 ed 8 e possono comportare variazione del corrispettivo effettivo annuo, secondo quanto previsto all'Articolo 9.

### Articolo 6. Modifiche PEA su richiesta della Città Metropolitana

- 1) Il PEA descritto nell'**Allegato CS01** è soggetto a riprogrammazione, da concordarsi tra le parti, nel periodo di vigenza del Contratto su richiesta della Città Metropolitana, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di servizi e/o di percorsi e/o fermate, ancorché connesse alla sperimentazione, senza limitazioni di fascia oraria e in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o a frequenza) sia innovative o particolari (quali, per esempio, i servizi a chiamata).
- 2) In tutti i casi in cui venisse richiesto, il Gestore si impegna a stimare ed a verificare con la Città Metropolitana, anche in sede di Comitato Tecnico di cui all'Articolo 25, l'impatto sull'equilibrio economico del contratto di possibili variazioni al PEA mediante studi di fattibilità e analisi tecnico-economiche redatte in base alle procedure di cui "piano della qualità e monitoraggio".
- 3) Ad ogni variazione del PEA dovrà corrispondere al gestore un corrispettivo aggiuntivo od in diminuzione come disciplinato dall'Articolo 9.
- 4) L'eventuale eccessiva onerosità della riprogrammazione richiesta sarà eccepibile dal Gestore in sede di Comitato Tecnico per la Gestione del Contratto.
- 5) La Città Metropolitana, anche sulla base delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito del Comitato Tecnico, approva il nuovo livello di PEA.

### Articolo 7. Modifiche PEA su richiesta del Gestore

- 1) Il Gestore contribuisce all'efficacia del servizio erogato anche valutando eventuali modifiche del servizio medesimo e proponendole tempestivamente e dettagliatamente alla Città Metropolitana, con attenzione ai principi di qualità dell'offerta, assicurando un crescente livello di domanda soddisfatta e di soddisfazione complessiva dell'utenza. Il Gestore non potrà convenire direttamente con enti locali o loro emanazioni, ipotesi di modifiche al servizio; pertanto dovrà trasmettere alla Città Metropolitana ogni eventuale richiesta che riceva in tal senso e ricevere espressa autorizzazione conformemente a quanto previsto al comma 2.
- 2) Il Gestore può apportare modifiche al PEA di riferimento, in deroga agli obblighi di servizio di cui all'**Allegato CS01** e degli standard di qualità di cui all'**Allegato CS03**, previa l'approvazione della Città Metropolitana, allegando alla proposta la stima dell'impatto mediante analisi tecnico-economica redatte in base alle procedure di cui "piano della qualità e monitoraggio" qualora sia tale da variare il corrispettivo, ovvero verbalizzazione in Comitato Tecnico di cui all'Articolo 25 del nuovo livello di PEA.
- 3) Le proposte di modifica di cui al comma 2 dovranno essere accompagnate da una stima dell'impatto sul PEA mediante analisi tecnico-economica redatte in base alle procedure di cui "piano della qualità e monitoraggio".

**Articolo 8. Variazioni al servizio per eventi straordinari, imprevedibili, per scioperi, per obblighi di legge ed altri eventi non imputabili al gestore.**

- 1) La regolare esecuzione del servizio non può essere interrotta, né sospesa, dal Gestore ad eccezione dei seguenti casi:
  - a) cause di forza maggiore o disposizione dell'Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza;
  - b) sciopero;
  - c) le interruzioni di cui al comma 7).
- 2) In caso di interruzioni di cui al comma 1) lettera a) – ove per cause di forza maggiore si intendono eventi eccezionali, straordinari e non prevedibili - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, frane, alluvioni, gravi incidenti, sommosse, interruzioni/deviazioni per lavori stradali e/o modifiche temporanee della circolazione non preventivamente comunicate, ecc. - il Gestore dovrà:
  - a) provvedere a ripristinare regolarità e continuità del Servizio nei tempi più brevi, al fine di arrecare agli utenti il minor disagio possibile;
  - b) informare tempestivamente l'utenza interessata;
  - c) informare tempestivamente la Città Metropolitana che provvederà - qualora risulti necessario - a definire con il Gestore le variazioni da apportare al Servizio sino al venir meno dell'evento di cui alla lettera a) del primo comma.
- 3) Tali modifiche al servizio di cui al comma 1) dovranno essere rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo, in particolare con riferimento alle variazioni degli obblighi di servizio, nei termini di cui all'Articolo 24.
- 4) In caso di astensioni facoltative dal lavoro (scioperi) di cui al comma 1 lettera b) del proprio personale, il Gestore è tenuto a garantire, ai sensi della L.146/90 in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili, nell'ambito del territorio del Comune di Genova sulla base degli accordi sindacali vigenti:
  - a) provvedere a ripristinare regolarità e continuità del Servizio immediatamente dopo il termine dello sciopero;
  - b) informare con congruo anticipo l'utenza interessata con le modalità di cui al quinto comma, anche nel caso in cui lo sciopero annunciato venga successivamente revocato;
  - c) informare con comunicazione scritta Città Metropolitana anche nel caso in cui lo sciopero annunciato venga successivamente revocato.
- 5) Eventuali variazioni verranno trasmesse tempestivamente alla Commissione di garanzia istituita dall'art. 12 della legge 146/90, secondo quanto ivi previsto all'art. 2, comma 4, affinché ne possa valutare l'idoneità. Il Gestore è, altresì, tenuto ai sensi dell'art. 2, comma 2, ultimo periodo della L. 146/90, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi sopra previsti.
- 6) In caso di proclamazione dello sciopero, il Gestore garantisce, altresì, la specifica comunicazione alla Città Metropolitana e all'utenza, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro e sino alla conclusione dell'astensione stessa. Il Gestore è inoltre tenuto al rispetto dell'art. 5 della L. 146/90 mediante l'integrazione dei documenti di rendicontazione, di cui all'Articolo 24.

- 7) In caso di fermo degli impianti di Granarolo e Righi per obblighi di legge (revisioni periodiche, collaudi, etc), e per altre cause il Gestore promuoverà modalità di servizio alternative o sostitutive atte a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi nonché i disagi per l'utenza, garantendo la contestuale informazione al pubblico e assicurando, una volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione, il ripristino del servizio di cui al PEA.
- 8) Per tutti gli altri motivi/eventi non imputabili al gestore e non espressamente previsti dal presente articolo, il corrispettivo previsto dal presente Contratto non verrà variato qualora il Gestore ne attesti le cause non imputabili alle proprie azioni e provveda ad opportuna rendicontazione.
- 9) In tutti i casi le corse non effettuate per uno dei motivi di cui ai commi 1 e 8 dovranno essere tenute neutre ai fini del calcolo del corrispettivo effettivo annuo di cui all'Articolo 9.
- 10) Le corse non effettuate o effettuate irregolarmente in dipendenza degli eventi di cui ai commi 1 e 8 non saranno considerate ai fini della verifica del rispetto degli standard qualitativi di cui "piano della qualità e monitoraggio" se non per i doveri informativi nei confronti dell'utenza.

#### Articolo 9. Corrispettivi del contratto di servizio

- 1) La Città Metropolitana corrisponde al Gestore, quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto, un corrispettivo annuale.
- 2) I corrispettivi per la gestione del Contratto di Servizio, per ciascun anno di affidamento, risultano articolati come di seguito indicato.

Corrispettivo (comprensivo dei corrispettivi per socialità)	Importo netto IVA	IVA
Servizio Urbano (gomma, metropolitana, impianti fissi)	€ 74.501.909,25	€ 7.450.190,93
Servizio Principe - Granarolo	€ 774.685,35	€ 77.468,54
<b>Totale</b>	<b>€ 75.276.594,6</b>	<b>€ 7.527.659,47</b>

- 3) La determinazione del corrispettivo è esplicitata per modalità di trasporto come da allegato CS01.
- 4) L'ammontare degli oneri relativi alla socialità, compreso nel corrispettivo di cui al comma 2, viene definito pari a quello deliberato dal Comune di Genova nella Deliberazione n. 55 del 31/7/2018 di approvazione dell'Accordo di Programma 2018-2027 del Consiglio Comunale.
- 5) Il corrispettivo previsto dal presente Contratto potrà essere portato in riduzione qualora il Gestore realizzi nell'anno una produzione inferiore a quella prevista nel PEA, per una percentuale superiore al 2%, per motivi a lui imputabili.
- 6) In tale caso la Città Metropolitana darà luogo ad una decurtazione del corrispettivo per la quota eccedente il 2% di minore produzione previa verifica in sede di Comitato Tecnico.
- 7) Ai fini del calcolo del 2% si terrà conto del livello di PEA derivante dalle fattispecie di cui all'Articolo 6 ed all'Articolo 7.

- 8) Se invece la produzione annuale, in valore assoluto, risultasse superiore al limite del 2%, essa determinerà una modifica del corrispettivo effettivo annuo dovuto per la parte di variazione eccedente il limite del 2%. Nessun corrispettivo aggiuntivo verrà riconosciuto nel caso le eccedenze non siano state espressamente autorizzate dalla Città Metropolitana ovvero verbalizzate dal Comitato Tecnico per la Gestione del Contratto di cui all'Articolo 25. Ai fini del computo di tale integrazione si utilizzerà il costo chilometrico per modalità di trasporto del Gestore.
- 9) Il corrispettivo di cui al comma 2, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 10, sarà fatturato dal gestore in 12 rate mensili costanti entro la prima settimana del mese successivo a quello di competenza e sarà pagato da Città Metropolitana entro i 60 giorni successivi al mese di competenza.
- 10) Quotaparte del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi minimi è soggetto ai vincoli premianti di cui all'articolo 27 comma 2 del D.L. 50/2017, (ovvero del DPCM del 7 dicembre 2015) e viene erogato secondo le modalità stabilite dal decreto di riparto e dal formale ed effettivo trasferimento delle risorse da parte del Ministero e successivamente dalla Regione. In caso di ritardi nell'erogazione delle suddette somme la materia verrà discussa in sede di Comitato Tecnico.
- 11) La fattura mensile sarà liquidata se accompagnata dalla documentazione definita in base alle procedure di cui al "piano della qualità e monitoraggio".
- 12) Gli eventuali conguagli su base annuale, a qualsiasi titolo contrattualmente dovuti (penali, variazioni del PEA, etc), saranno portati in compensazione a fine anno sulla base dei report consuntivi previsti dal "piano della qualità e monitoraggio".
- 13) Le verifiche per la determinazione di tali conguagli verranno effettuate, entro i termini previsti dal "piano della qualità e monitoraggio", di ciascun anno di contratto.
- 14) Non rientrano nei corrispettivi del Contratto di Servizio gli eventuali contributi per il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico concessi direttamente da Regione, (ai sensi degli artt. 21 e 28 bis della Legge Regione Liguria n. 33/2013) o dagli EE.LL..
- 15) È attribuita al Gestore la titolarità di tutti i ricavi da traffico, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati dal Contratto, dalle sanzioni amministrative elevate a fronte dell'evasione tariffaria e quelli derivanti da ogni altra iniziativa commerciale intrapresa nel rispetto della normativa vigente e comunque provenienti.
- 16) La Città Metropolitana di Genova provvede al pagamento del servizio oggetto del contratto a seguito di presentazione di fattura attraverso il sistema di fatturazione elettronica.
- 17) Le fatture devono essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
- 18) Le fatture devono riportare obbligatoriamente l'oggetto, l'impegno giuridico di spesa, l'annotazione "scissione dei pagamenti", al fine di consentire alla Città Metropolitana i Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, introdotto dall'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Split Payment) e come modificato da ultimo, dal Decreto Legge 24 aprile 2017 n.° 50 convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

## Articolo 10. Contributi e rimborsi

- 1) La Città Metropolitana provvederà a trasferire al Gestore la quota parte di finanziamento relativa ai contributi per il rinnovo del CCNL trasferita da Regione Liguria e Comune di Genova alla Città Metropolitana. L'ammontare di tali importi è stato definito dagli Enti erogatori, sulla base dell'Accordo di Programma 2018-2027:
  - Regione Liguria ha posto a bilancio € 19.000.000,00 da suddividere tra i vari gestori in ragione della consistenza numerica del personale dipendente;
  - Comune di Genova ha posto a bilancio € 4.200.000,00;Qualora la ripartizione delle risorse di cui sopra risultassero, per gli anni di contratto, differenti da quanto deliberato si procederà con le azioni previste all'Articolo 4.
- 2) Il trasferimento dei fondi di cui al comma 1 è subordinato alla loro quantificazione ed erogazione da parte degli Enti competenti. Una volta ricevuti tali stanziamenti, la Città Metropolitana provvederà a trasferirli al gestore entro il termine di 30 giorni.
- 3) I rimborsi per le accise sul gasolio ed i contributi per il finanziamento degli oneri di malattia di cui alla L. 266/2005 pur non rientrando nell'ambito di regolamentazione del presente contratto incidono sul PEF. Quindi una eventuale loro rimodulazione comporterà la ridefinizione delle condizioni dell'affidamento al fine di garantire sempre e comunque l'equilibrio del piano economico e finanziario.

## Articolo 11. Adeguamento del corrispettivo e delle tariffe

- 1) Per l'applicazione della Misura 19 della Delibera n° 49 del 17 giugno 2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti le parti rimandano a quanto previsto dalla proposta di servizio prot. 58862 del 15/11/18 che fa parte integrante del presente contratto. In particolare la sua applicazione è subordinata alla definizione degli indicatori di qualità effettiva del servizio che vengono definiti nel "piano della qualità e monitoraggio". Nel caso in cui si verificano modifiche significative della velocità commerciale per interventi da parte degli Enti competenti, tali variazioni non influenzeranno i termini dell'attuale contratto di servizio.
- 2) Le eventuali variazioni di costi derivanti dal rischio di impennate inflazionistiche, con particolare riferimento al prezzo del petrolio e della energia elettrica saranno oggetto di specifica valutazione delle compensazioni volta a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario nell'ambito del Comitato Tecnico di cui all'articolo 27.

## Articolo 12. Ulteriori obblighi del gestore

- 1) Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento, nonché a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio delle attività oggetto di affidamento.
- 2) Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie e strumentali all'erogazione del servizio di TPL; in particolare deve provvedere all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

- 3) Le comunicazioni relative a richieste di autorizzazione da parte del Gestore dovranno essere inoltrate per posta elettronica certificata (PEC) o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento da parte della Città Metropolitana.
- 4) Il Gestore, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto del presente affidamento, deve tenere la contabilità dei servizi affidati separata, redigendo coerentemente i relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell'osservanza almeno delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, in particolare dal Regolamento CE 1370/07, nonché dalla normativa nazionale e regionale vigente con le procedure di cui al "piano della qualità e monitoraggio".
- 5) Il sub-affidamento relativo ai servizi aggiuntivi, fatti salvi quelli già sub-concessi alla data di stipula del presente contratto, è consentito, solo previa autorizzazione della Città Metropolitana, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di settore, nonché dalla LR 33 2013 e smi, a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli.
- 6) Il Gestore, al fine di ottenere l'autorizzazione, dovrà dimostrare, nelle forme di legge, la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale ed economica del soggetto sub-affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.
- 7) Il sub-affidamento del servizio deve essere regolato con contratto rispondente agli obblighi e agli oneri imposti al Gestore in base al Contratto; in particolare prevedere l'applicazione del CCNL in vigore per il settore.
- 8) Il Gestore dovrà trasmettere alla Città Metropolitana copia del contratto di sub-affidamento ed allegare a tale copia del contratto di sub-affidamento la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, o comunque di partecipazione, con il titolare del sub-affidamento.
- 9) Il Gestore resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio e il rispetto delle tariffe.
- 10) Il Gestore è tenuto a comprovare, nelle forme e nei termini di legge, presentando la relativa documentazione, l'avvenuto pagamento ai sub-affidatari stessi del corrispettivo loro dovuto in base al rispettivo contratto e la regolarità contributiva ai fini previdenziali e assicurativi degli stessi.
- 11) Il Gestore:
  1. Richiamato il Contratto di Servizio Città Metropolitana – AMT 1/1/2018 – 3/12/2019 laddove prevede, ammette e salvaguardia i contratti di sub-affidamento in corso. All'art 12, c.6 del citato contratto di servizio si prevede che *"Il sub-affidamento relativo ai servizi aggiuntivi, fatti salvi quelli già sub-concessi alla data della stipula del presente contratto è consentito, solo previa autorizzazione di Città Metropolitana, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di settore, nonché dalla L.R. 33/2013"*,
  2. Considerato che Città Metropolitana, con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.44 del 30 novembre 2018, si è impegnata ad adottare *"tutti gli atti necessari per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto una quota*

*non inferiore al 10% dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, ai sensi dell'art 4 bis della L. 102/2009";*

3. Dato atto che Città Metropolitana ha attivato le pertinenti procedure ad evidenza pubblica per assegnare ed esternalizzare a terzi i contratti già sub-affidati da AMT man mano che giungano a scadenza, in modo da dare continuità all'applicazione del citato art 4 bis della L. 102/09.

si impegna, come risultante all'articolo 2.4.3. della proposta di Gestione del Servizio di TPL nel Bacino Metropolitano di Genova a svolgere le funzioni di responsabile dell'esecuzione del contratto relativo ai servizi affidati dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 4 bis della L 102/2009 secondo le modalità e le attività descritte. Le modalità di gestione del rapporto tra Città Metropolitana e concessionario inerenti lo svolgimento e la gestione di questi servizi sono stabiliti nell'Allegato CS05.

### PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

#### Articolo 13. Personale addetto al servizio

- 1) Il Gestore deve assicurare la presenza e l'operatività di personale adeguatamente qualificato, in numero adeguato a garantire l'erogazione del servizio oggetto di affidamento e nel rispetto degli standard contrattuali di cui al CCNL di settore, garantendo la piena osservanza delle disposizioni normative vigenti. I dati relativi alla struttura organica verranno comunicati con le modalità stabilite dal "piano della qualità e monitoraggio". Al servizio di guida devono essere adibiti esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e muniti di patente ed abilitazione professionale adeguati al mezzo alla cui guida sono destinati, nonché di ogni altra documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore dell'attività di trasporto in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale secondo le modalità previste dal DM 448/91 e dal D.Lgs. n. 395/2000, nonché di un Direttore / Responsabile dell'esercizio per ogni modalità di trasporto (automobilistico, filoviario, impianti ettometrici, funicolari, ferrovie, metropolitana), in possesso dei requisiti generali, fisici, tecnico-professionali e morali ai sensi del DM Trasporti 15.03.93 e del DPR n. 753/1980, e di eventuale nuova normativa in merito. In caso di sostituzione, il Gestore comunicherà i nominativi dei nuovi responsabili.
- 3) Il Gestore deve promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale.

#### Articolo 14. Parco mezzi

- 1) Il Gestore deve svolgere il servizio con mezzi idonei ad assicurare l'effettuazione del servizio medesimo, con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto. I dati relativi al parco mezzi verranno comunicati con le modalità stabilite dall'allegati CS03 e CS04.
- 2) Il piano di investimenti e rinnovo del parco di riferimento per la gestione del presente contratto è quello di cui alla proposta di servizio predisposta da A.M.T. S.p.A. prot. 58862 del 15/11/2018 che fa parte integrante del presente contratto.

- 3) Il Gestore è obbligato ad utilizzare tutte le risorse stanziare dalla Regione per il rinnovo dei mezzi destinati al Bacino di traffico "GU" urbano di Genova nel corso dell'affidamento. Il Piano di rinnovo del parco sarà rideterminato annualmente in base ai finanziamenti resi disponibili da Regione Liguria o dagli EE.LL. soci o di altre fonti di finanziamento;
- 4) Il Gestore garantisce che ogni nuovo mezzo immesso in servizio nel periodo di vigenza del contratto abbia almeno le seguenti caratteristiche:
  - a) per una migliore accessibilità dei mezzi urbani: pianale totalmente ribassato e attrezzaggio per l'incarozzamento e il trasporto degli utenti a ridotta capacità motoria;
  - b) aria condizionata estesa all'intero vano passeggeri;
  - c) impianto di videosorveglianza per la sicurezza del personale di guida e dei passeggeri.
- 5) Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in efficienza tutto il parco mezzi ed è tenuto altresì, a provvedere – a sua cura e spese – alla manutenzione della flotta nonché alla pulizia della stessa;
- 6) La Città Metropolitana può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli ispettivi a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza, nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 7) Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale, non potrà distrarre i mezzi destinati al servizio, né estenderne l'immissione in linea ad altri servizi di TPL in altri bacini, senza il consenso scritto della Città Metropolitana, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e comunque garantendo il regolare svolgimento del servizio;
- 8) Ai mezzi acquistati con finanziamento pubblico si applica il dispositivo del Capo V, della legge regionale 33/13;
- 9) Il Concessionario è tenuto mettere a disposizione i beni funzionali al servizio TPL al termine della concessione, secondo le modalità previste dalla Delibera n° 49/15 dell'ART.

## Articolo 15. Impianti speciali e Metropolitana

- 1) Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, il Comune di Genova mette a disposizione del Gestore il complesso di beni mobili ed immobili, esistenti ed in corso di realizzazione incluso il materiale rotabile, costituenti la linea metropolitana e gli impianti speciali di proprietà comunale;
- 2) Per quanto riguarda il mantenimento dello stato di efficienza il gestore richiama e fa rinvio al contratto AMT/Comune di Genova sottoscritto in data 01/08/18 in corso di rinnovo;
- 3) Il piano di investimenti di riferimento per la gestione del presente contratto è quello di cui alla proposta di servizio predisposta da A.M.T. S.p.A. prot. 58862 del 15/11/2018 che fa parte integrante del presente contratto
- 4) Gli oneri di manutenzione straordinaria della ferrovia Principe – Granarolo saranno regolati e definiti sulla base dei fondi resi disponibili dalla Regione Liguria.

## Articolo 16. Immobili e fabbricati

- 1) I beni funzionali al servizio sono quelli individuati negli allegati (Individuazione e valorizzazione dei beni immobili ed immobili funzionali all'esercizio del servizio di trasporto) alla nota prot. 52827/18 del 12/10/2018.
- 2) Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in stato di efficienza tutti gli immobili funzionali al servizio ed è tenuto altresì, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla pulizia degli stessi. I dati relativi agli immobili ed agli impianti adibiti al servizio verranno comunicati con le modalità stabilite dall'allegato CS01.
- 3) Il piano di investimenti di riferimento per la gestione del presente contratto è quello di cui alla proposta di servizio predisposta da A.M.T. S.p.A. prot. 58862 del 15/11/2018 che fa parte integrante del presente contratto.

## Articolo 17. Sistema di telecontrollo

- 1) Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un sistema di telecontrollo (AVM) di cui, nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere garantito il pieno funzionamento a partire dalla sottoscrizione del contratto.
- 2) Il Gestore, in ogni caso, dovrà garantire alla Città Metropolitana e, per suo tramite, agli Enti competenti, l'accesso a tutti i dati acquisiti e gestiti in virtù del sistema di telecontrollo e la loro disponibilità. La Città Metropolitana definisce con le procedure di cui al "piano della qualità e monitoraggio". il formato e le modalità per la comunicazione della consuntivazione del servizio e delle casistiche di cui all'art.10".

## Articolo 18. Investimenti nei servizi e nelle infrastrutture

- 
- 1) L'Ente affidante si impegna a realizzare, ove possibile e nei limiti delle disponibilità di bilancio, gli investimenti relativi al rinnovo del materiale rotabile e di miglioramento delle strutture funzionali ai servizi, secondo i tempi e le modalità previsti negli atti di programmazione regionale e degli EE.LL..
  - 2) Tenuto conto della necessità di garantire il funzionamento degli impianti e delle infrastrutture di cui agli Articolo 16 e Articolo 17 in condizioni di sostenibilità economica del contratto di servizio, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli investimenti a tal fine necessari, saranno annualmente concordati tra il Gestore e Città Metropolitana, tenendo conto della capacità di autofinanziamento del Gestore che sarà eventualmente integrata da fonti di finanziamento della Regione degli EE.LL., dello Stato o della UE.
  - 3) L'acquisto e la contabilizzazione da parte del Gestore di beni funzionali al servizio, attraverso finanziamenti ministeriali e/o europei di cui gli EE.LL. sono beneficiari, dovrà seguire le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di stato, e comunque riportati negli specifici disciplinari attuativi dei programmi.
  - 4) Il piano di investimenti di riferimento per la gestione del presente contratto è quello di cui alla proposta di servizio predisposta da A.M.T. S.p.A. prot. 58862 del 15/11/2018 che fa parte integrante del presente contratto. Le parti danno inoltre atto che, non sono stati presi in considerazione investimenti straordinari, oggi non prevedibili, per integrare e migliorare le funzionalità del Sistema di Bigliettazione Elettronica. Qualora fossero

necessari, saranno oggetto di specifica valutazione delle compensazione volte a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario del PEF nell'ambito del Comitato Tecnico di cui all'Articolo 25.

#### PARTE QUARTA SERVIZI COMMERCIALI

##### Articolo 19. Sistema tariffario

- 1) I servizi di TPL oggetto del presente affidamento sono svolti nel pieno rispetto delle tariffe, dei titoli di viaggio e delle relative modalità di applicazione di cui all'Allegato CS02, che il Gestore è tenuto ad osservare per la durata dell'affidamento.
- 2) È fatto obbligo al Gestore di applicare il sistema tariffario vigente, anche integrato da specifiche convenzioni, e quello che gli enti competenti adotteranno o cui aderiranno, ai sensi della L.R 33/2013 in relazione ai servizi oggetto di affidamento.

##### Articolo 20. Servizi commerciali all'utenza

- 1) Sono a cura del Gestore l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio. Il Gestore deve garantire la vendita di tutti i titoli di viaggio attraverso le rivendite convenzionate e attraverso proprie biglietterie. Il Gestore si impegna a garantire la vendita dei biglietti di corsa semplice in vettura durante le ore serali e nei festivi o, in alternativa, con sistemi IT / Web. La vendita in vettura, nei limiti previsti dalla normativa e dal sistema tariffario vigente, potrà comportare l'applicazione di un sovrapprezzo.
- 2) Il Gestore ha previsto la possibilità di acquisto e rinnovo dei titoli di viaggio on-line.
- 3) Con le procedure previste dal "piano della qualità e monitoraggio" saranno definiti i processi di rendicontazione del venduto e dei servizi di cui al presente articolo.
- 4) Il presente contratto non disciplina eventuali ruoli che l'Azienda potrà assumere in futuro relativamente alla gestione della bigliettazione elettronica su incarico di Regione Liguria che dovrà coprirne anche i conseguenti investimenti.

##### Articolo 21. Qualità dei servizi

- 1) Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità, il livello di qualità del servizio erogato, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, anche potenziale, con particolare riguardo agli aspetti dell'accessibilità, attenzione al cliente, comfort, disponibilità, impatto ambientale, informazione, sicurezza, regolarità e puntualità.
- 2) Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto di quanto specificato al comma 1, degli standard di qualità di cui al "piano della qualità e monitoraggio" e degli ulteriori impegni assunti in sede di offerta, nonché in coerenza con gli obiettivi della Città Metropolitana e degli Enti competenti. Il Gestore renderà disponibili le risultanze delle indagini per la rilevazione e la valutazione della qualità attesa e percepita dall'utenza, condotta in periodi di effettuazione del servizio significativi dal punto di vista del servizio offerto e

della domanda soddisfatta, che sarà aggiornata con cadenza annuale anche nel rispetto di un preventivo lavoro, concertato fra le Parti, di verifica e calibrazione.

- 3) La valutazione del rispetto degli standard di qualità definiti nel "piano della qualità e monitoraggio" sarà effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio della qualità del servizio erogato realizzato a cura del Gestore e sulla base dell'esito di ispezioni e di verifiche, anche campionarie, promosse dalla Città Metropolitana, direttamente o tramite personale abilitato per legge o ancora tramite società terze.
- 4) Per l'effettuazione delle suddette verifiche e/o ispezioni, così come per eventuali ulteriori indagini sul TPL, il Gestore si impegna a concedere al personale autorizzato dalla Città Metropolitana, formalmente riconoscibile come tale, la libera circolazione sui mezzi e il libero accesso alle strutture e agli impianti impiegati per l'effettuazione del servizio, nel rispetto della normativa regionale di riferimento.
- 5) Per l'accesso alle strutture e agli impianti non aperti al pubblico è previsto che la Città Metropolitana debba informare preventivamente il Gestore e che questi metta a disposizione per l'accompagnamento, entro 3 (tre) giorni lavorativo dalla richiesta, un responsabile.

## Articolo 22. Informazioni all'utenza e carta della mobilità

- 1) Il Gestore ha l'onere di informare l'utenza sul PEA vigente, sulle modifiche del medesimo di cui ad Articolo 6, Articolo 7 ed Articolo 8, nonché sull'articolazione, il funzionamento e le eventuali variazioni del sistema tariffario vigente.
- 2) Il Gestore è tenuto a garantire l'informazione all'utenza sul servizio offerto con costanza e regolarità. Tale informazione sarà accessibile allo sportello, via web, via App o telefonicamente.
- 3) Le condizioni di fruizione del servizio di "informativa all'utenza" dovranno essere rese note attraverso il sito internet aziendale del Gestore, la Carta della Mobilità e gli orari esposti alle fermate principali. Il gestore comunica alla Città Metropolitana il database della gestione dei reclami dell'utenza con le procedure di cui al "piano della qualità e monitoraggio".
- 4) Il Gestore è tenuto a comunicare agli utenti, i servizi che saranno garantiti in caso di sciopero e i relativi orari, come risulta all'Articolo 8.
- 5) L'installazione delle paline di fermata, in forma sia definitiva sia provvisoria, nonché la relativa manutenzione, sono a cura del Gestore.
- 6) Il Gestore, ai sensi dell'art. 352 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è tenuto a garantire che tutte le fermate siano identificate da un apposito segnale di indicazione di fermata bus, la cui apposizione e manutenzione è a carico del Gestore stesso del servizio. Sono a carico del Gestore l'installazione e la rimozione di eventuali paline provvisorie riportanti tutte le informazioni rese necessarie in seguito a variazioni temporanee del servizio.
- 7) Il Gestore collabora con la Città Metropolitana nell'operazione di verifica, geo-referenziazione ed aggiornamento dei dati di caratterizzazione delle fermate e delle infrastrutture di fermata, esistenti e di nuova costituzione, e al mantenimento dell'aggiornamento della banca dati che ne costituisce il risultato finale e che si configura come riferimento comune con le procedure di cui al "piano della qualità e monitoraggio".

PARTE QUINTA  
INADEMPIENZE E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Articolo 23. Inadempienze del gestore

- 1) Qualora la Città Metropolitana accerti, da parte del Gestore, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati, provvederà a diffidare tempestivamente il Gestore stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), contenente:
  - a) la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
  - b) l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
  - c) la quantificazione motivata delle penalità, comunque decorrenti dal momento della rilevazione, eventualmente maggiorate per la recidiva dell'inadempienza.
- 2) Entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della notificazione della violazione e comunque nel rispetto del termine, se diverso, indicato nella notificazione medesima, il Gestore ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla Città Metropolitana nell'ambito del Comitato Tecnico.
- 3) Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato il Gestore, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento e/o la trasmissione di scritti difensivi, la CM delibera nel merito.

Articolo 24. Sistema di monitoraggio e rendicontazione

- 1) Per "monitoraggio" si intende l'attività di costante e completa osservazione e registrazione, tra gli altri dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo, delle attività avute in affidamento, in particolare del servizio effettivamente erogato all'utenza, anche eventualmente sub-affidato.  
Per "rendicontazione" si intende l'attività di puntuale trasmissione mediante consegna che il Gestore garantisce alla Città Metropolitana relativamente ai dati raccolti in esito alla conduzione delle attività di monitoraggio.
- 2) Il corrispettivo di cui all'Articolo 9 remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che il Gestore è tenuto a garantire, secondo il principio che vede l'operatore net-cost pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione delle attività gestite.
- 3) La CM, svolge funzioni di controllo delle attività affidate e definisce modalità e procedure del sistema di monitoraggio e rendicontazione delle attività, con particolare riferimento al controllo delle condizioni di socialità universalità efficacia efficienza economicità del servizio poste a base della decisione di house providing.
- 4) Il Gestore è tenuto a presentare alla Città Metropolitana, perché questa abbia informazione dettagliata relativa alle attività affidate e possa esercitare le sue funzioni di controllo, secondo gli standard indicati dallo stesso Ente:
  - a. i rapporti e le comunicazioni periodici di cui alla propria attività di monitoraggio delle attività affidate, sottoscritti dal legale rappresentante o dal dirigente con procura alla sottoscrizione della rendicontazione;



- b. ogni ulteriore documentazione utile, prevista dal sistema di monitoraggio così come integrato dal Piano di qualità e rendicontazione (Allegati CS03 e CS04) ed ulteriori specificazioni.
- 5) I rapporti periodici sui servizi, che sono redatti dal gestore e devono rispettare i contenuti minimi e la tempistica di elaborazione e consegna precisati nell'Allegato CS03, sono i seguenti
- a) Rapporti Mensili sul Servizio Erogato (RMSE) entro il mese successivo;
  - b) Rapporto Annuale sul Servizio Erogato (RASE) entro il mese di marzo dell'anno successivo.
- I rapporti vengono inviati alle rispettive scadenze alla Città Metropolitana.

## Articolo 25. Comitato Tecnico per la Gestione del Contratto

- 1) Al fine di facilitare la gestione del Contratto, in particolare di affrontare tutte le eventuali controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione del Contratto medesimo, è istituito il Comitato Tecnico per la Gestione del Contratto, di seguito denominato per brevità "Comitato" composto da due rappresentanti per ogni Parte oltre ad un rappresentante appartenente al Comune di Genova nominato dalla Città Metropolitana di Genova sulla base di una terna di nominativi appartenenti alla Direzione Mobilità proposti dall'Amministrazione Comunale. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimento di compensi o gettoni di presenza.
- 2) Il Comitato è un organo permanente che si riunisce su richiesta anche di una sola parte. E' convocato e presieduto dal rappresentante di una delle Parti, alternativamente, con apposito ordine del giorno preventivamente convenuto fra le Parti, eventualmente integrato d'intesa nel corso delle sedute. La prima riunione sarà presieduta da uno dei componenti nominati da Città Metropolitana.
- 3) Il Comitato ha l'obiettivo di giungere a decisioni concertate al fine di agevolare la soluzione dei problemi e prevenire l'insorgenza di controversie fra le Parti, valutando richieste e proposte e tentando la composizione amichevole di eventuali controversie in merito all'interpretazione ed all'esecuzione del Contratto.
- 4) Quanto definito in sede di seduta è oggetto di verbale. Le sedute sono basate sull'analisi delle problematiche, sulle decisioni relative ad azioni da intraprendere (tempistica e responsabilità), nonché sulla verifica successiva delle stesse, monitorando le azioni in itinere. I verbali del Comitato sono conservati dalla Città Metropolitana, che garantisce le funzioni di segreteria, insieme con ogni documento prodotto o valutato. Eventuali decurtazioni dei corrispettivi del Contratto di Servizio contestati dal Gestore non potranno essere applicate se non previa discussione ed accordo tra le parti in sede di Comitato.

## PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 26. Garanzie finanziarie

- 1) Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla data di stipula del contratto, essendo AMT interamente partecipata da EE.LL. non sono necessarie garanzie particolari a tutela dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, fermo restando il

diritto della Città Metropolitana al risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale inadempimento del contratto.

## Articolo 27. Assicurazioni

- 1) È fatto obbligo al Gestore di stipulare e di allegare al Contratto entro l'attivazione del servizio, con riferimento ai beni a qualunque titolo utilizzati, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con adeguata copertura. Esse dovranno avere decorrenza entro l'attivazione del servizio;
- 2) Polizza RCA (responsabilità civile derivante da circolazione stradale). È fatto obbligo al Gestore di mantenerli in essere per l'intero periodo contrattuale – o di sottoscriverne di analoghe;
- 3) Polizze RCT/RCO.  
Il Gestore, oltre a quanto previsto al **comma 1** e contestualmente all'attivazione del servizio, è obbligato a produrre una polizza di assicurazione che lo tengano indenne dalle responsabilità civili RCT/RCO e dalle responsabilità per l'esercizio di trasporto di persone non coperto dalla polizza RCA (esercizio metropolitana, impianti speciali, ferrovie, ecc.).
- 4) **Polizza incendio beni immobili e mobili con franchigia fissa e assoluta.**  
Il Gestore, oltre a quanto previsto al **comma 1** e contestualmente all'attivazione del servizio, è obbligato a produrre una polizza di assicurazione che contenga le medesime condizioni e i medesimi massimali previsti dai contratti di assicurazione in essere, e ad estenderne la copertura ai mezzi di nuovo acquisto all'atto della loro immissione in circolazione ed a eventuali nuovi beni acquistati ovvero affidati dal Comune qualora l'atto di affidamento lo preveda specificatamente;
- 5) La Città Metropolitana si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.

## Articolo 28. Decadenza e revoca dell'affidamento

- 1) Il Gestore è dichiarato decaduto dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
  - a. abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio, che si considera intervenuta al superamento delle 24 (ventiquattro) ore di interruzione immotivata del servizio fatto salvo quanto previsto agli articoli 6,7,8 del presente contratto;
  - b. grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari.
  - c. dichiarazione di fallimento, ovvero sottoposizione ad altra procedura concorsuale e/o di liquidazione.
  - d. perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica o finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
- 2) Città Metropolitana può inoltre dichiarare la decadenza del Gestore, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto, nei seguenti casi:
  - a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito dal Contratto;
  - b. mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comunicazioni relative al personale dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per

- quanto effettivamente dovuto, sulla base di dichiarazioni, o quanto definitivamente accertato;
- c. gravi e ingiustificate irregolarità nell'erogazione del servizio;
  - d. grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dalla Città Metropolitana;
- 3) A pena di decadenza dell'affidamento, qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell'Affidatario, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere autorizzata dalla Città Metropolitana;
  - 4) Il provvedimento di decadenza dell'affidamento sarà notificato al Gestore; quest'ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90;
  - 5) È escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore in conseguenza della cessazione del servizio per effetto dello spirare del termine dell'affidamento e del successivo affidamento a diverso soggetto;
  - 6) Eventuali sopravvenute modificazioni legislative che non consentissero il mantenimento del presente contratto non potranno, in nessun caso, costituire ragione per richieste di risarcimento danni da parte del Gestore.
  - 7) I contraenti, in caso di comune accordo, potranno risolvere il presente contratto senza che da ciò derivino oneri a carico degli stessi.

### Articolo 29. Normativa di riferimento

- 1) Nell'espletamento del servizio in oggetto il Gestore, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti ed agli eventuali sub-affidatari tutte le disposizioni di legge e di regolamento, ivi compresi quelli regionali, di area vasta e comunali, applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto;
- 2) Per quanto in esso non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente e in particolare alle norme del Codice Civile e alla legislazione in materia di trasporto pubblico locale.

### Articolo 30. Definizione delle controversie

- 1) Esperita la procedura di cui all'Articolo 25, in caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le Parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto, comunque nel rispetto della normativa vigente;
- 2) Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi dell'Articolo 25, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

## Articolo 31. Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) Il Gestore si avvale di un conto dedicato, anche non in via esclusiva, al Contratto, acceso presso banche, nonché di persone delegate ad operare sul predetto conto corrente le cui generalità e codice fiscale devono essere comunicate alla Città Metropolitana;
- 2) Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e si obbliga ad inserire analoga clausola anche negli eventuali sub-contratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente Contratto, obbligando anche i propri sub-contraenti ad inserire negli eventuali sub-contratti di livello successivo detta clausola, pena la nullità dei sub-contratti che ne fossero privi;
- 3) Il Gestore si impegna ad inserire analoga clausola risolutiva espressa negli eventuali sub-contratti futuri relativamente ai servizi in questione, obbligando anche i propri sub-contraenti ad inserire negli eventuali sub-contratti di livello successivo detta clausola.

### ALLEGATI:

- ALLEGATO CS01 – Proposta di gestione del servizio prot. 58862 del 15/11/2018 e Programma di Esercizio Annuale (PEA);
- ALLEGATO CS02 – Sistema tariffario in vigore;
- ALLEGATO CS03 – Piano di qualità e rendicontazione;
- ALLEGATO CS04 – Sistema di controllo e monitoraggio;
- ALLEGATO CS05 - Servizi di cui all'articolo 4bis del decreto legge 102/09 - Gestione del periodo transitorio ed individuazione del responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti.

Genova, NOV. 2019

Per AMT S.p.A.


Per la Città Metropolitana di Genova



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto Ing. Marco Beltrami, in qualità di dell'Amministratore Unico e legale rappresentante di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei sottoriportati articoli:  
9 (Corrispettivi del contratto di servizio); 11 (Adeguamento del corrispettivo e delle tariffe); 28 (Decadenza e revoca dell'affidamento).

Genova, 29 NOV. 2019

Per AMT S.p.A.



Per la Città Metropolitana di Genova

